

## INSERTO/PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento  
a pag. III  
Testo a pag. VI

**Dall'INAIL i quaderni tecnici. Come utilizzare i ponteggi fissi?** - L'INAIL ha presentato una nuova serie di documenti per i cantieri temporanei o mobili. Si tratta di documenti utili ad aumentare il livello di sicurezza nel settore delle costruzioni che hanno fornito metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali. In questo numero, dopo il primo inserto sugli ancoraggi e il secondo sui parapetti provvisori, *Ambiente&Sicurezza* pubblica il terzo di questi documenti dedicato ai ponteggi fissi. Sui prossimi numeri saranno presentati i quaderni tecnici dedicati alle reti di sicurezza, alle scale portatili, ai sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto e ai sistemi di protezione individuale dalle cadute.

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 18

**Idoneità all'ingresso in cantiere per autonomi e liberi professionisti** - Accanto alla forza lavoro costituita da lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, altri soggetti, archeologi, topografi, direttori dei lavori, contribuiscono, nei cantieri temporanei o mobili, con le loro professionalità a indirizzare le operazioni verso la virtuosità del sistema. Nel loro *status* di liberi professionisti queste categorie di soggetti sono, tuttavia, "invisibili" alle norme di prevenzione infortuni, infatti, i committenti e i datori di lavoro delle imprese affidatarie devono solo verificare l'idoneità sanitaria e la formazione specifica di lavoratori autonomi solo se espressamente previsto nel caso di lavorazioni speciali (ambienti confinati), non sono obbligati a considerare la categoria dei liberi professionisti.

Articolo a pag. 22

**Ancoraggi permanenti in copertura: la nuova guida UNI 11560** - I lavori su coperture espongono i lavoratori al pericolo di caduta dall'alto. I sistemi di ancoraggio in copertura, utilizzati congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle cadute, sono utili a ridurre i rischi connessi a questo pericolo. L'esistenza di differenti tipologie di sistemi di ancoraggio in copertura, di differenti tipologie di coperture, di differenti materiali sui quali è effettuata l'installazione dei sistemi di ancoraggio e di differenti tipologie di lavorazioni previste, ha imposto che la valutazione del rischio debba essere effettuata caso per caso. L'utilizzo di un sistema di ancoraggio efficace è essenziale per ridurre i rischi connessi al pericolo di caduta dall'alto. La norma UNI 11560 è stata elaborata per fornire al datore di lavoro, al progettista della configurazione e dell'installazione e agli operatori della sicurezza uno strumento per predisporre il documento di valutazione del rischio per i lavori sulle coperture.

Articolo a pag. 31

**Ordigni bellici in cantiere: come deve valutare il rischio il coordinatore per la sicurezza** - Il 9 ottobre 2010, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, «*Codice dell'Ordinamento Militare*», erano stati abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, contenenti tutte le principali disposizioni in materia di bonifica del territorio da ordigni bellici inesplosi. A seguito della loro abrogazione erano nate numerose incertezze in merito alla validità dei provvedimenti attuativi correlati ai decreti legislativi. Successivamente è stata pubblicata la legge n. 177/2012 che ha apportato al D.Lgs. n. 81/2008 una serie di modifiche concernenti la valutazione dei rischi correlati al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi durante i lavori di scavo. Sono analizzate la genesi della norma, le modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, le dimensioni del fenomeno "ordigni bellici" e la questione della valutazione dei rischi.

Caso a pag. 40

**La sicurezza nelle strutture scolastiche** - Le problematiche della sicurezza e della salute negli istituti pubblici scolastici presentano caratteristiche particolari in funzione della fisionomia del modello organizzativo di lavoro, nonché delle procedure interne di impegno della spesa, proprie del settore pubblico. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative con le istituzioni universitarie sono classificate quali Amministrazioni pubbliche e il legislatore, in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, ha ritenuto di farle rientrare

tra i settori soggetti al regime particolare di “applicazione compatibile”. Occorre comprendere, quindi, qual è la disciplina degli interventi in materia di sicurezza del lavoro in questi istituti e quali sono le responsabilità del capo di istituto anche nei rapporti con l’ente locale gestore dell’edificio scolastico. Sarà analizzata anche la Giurisprudenza presente in materia.

Sintesi a pag. 67

**Sicurezza sui luoghi di lavoro. Contributi e finanziamenti** - Il comunicato dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dà notizia dell’avviso pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (in *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 2014, n. 294)

Sintesi a pag. 68

**Impianti a fune. Vita tecnica. Proroga** - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2014 prevede la proroga di un anno a favore degli impianti a fune, la cui vita tecnica non è scaduta - ai sensi del paragrafo 3.1 delle norme regolamentari del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 - compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge (in *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 2014, n. 288)

Massima e nota a pag. 73

**Responsabilità per infortunio in cantiere** - In tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti è, però, doveroso per l’altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto.

## GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 45

**Glow-wire: norme tecniche e ultimi aggiornamenti** - Il *glow wire test* è una prova utilizzata per determinare la massima temperatura di lavoro e i possibili rischi d’incendio sottoponendo un materiale plastico al contatto con un filo incandescente per simulare gli effetti possibili di un sistema elettrico surriscaldato per brevi periodi. Per tutte le prove è utilizzato sempre lo stesso filo, riscaldato a temperature diverse, come previsto dalla norma. Il filo incandescente di forma specifica è riscaldato alla temperatura richiesta e, successivamente, posto in contatto con una placchetta di materiale da esaminare, attraverso un piccolo carrello su binario.

## RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 55

**Bonifica e messa in sicurezza: novità per i contratti pubblici** - Controlli sul possesso dei requisiti eventualmente richiesti nel bando di gara; impossibilità per un concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, di servirsi di un altro soggetto per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali; ampliamento delle possibilità di procedere con una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e la riduzione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. Queste le modifiche apportate al “Codice appalti” (D.Lgs. n. 163/2006) in relazione all’affidamento di attività di bonifica e messa in sicurezza di cui al Titolo V, Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, dall’ art. 34, del decreto “sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014).

Articolo a pag. 50

**Albo gestori ambientali: prosegue l’attuazione del nuovo regolamento** - Dopo le prime sei delibere, commentate su *Ambiente&Sicurezza* n. 23/2014, prosegue il percorso di attuazione del nuovo «Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali» di cui al D.M. 3 giugno 2014, n. 120. In particolare, le due delibere 25 novembre 2014, nn. 7 e 8 e la circolare 15 dicembre 2014, n. 1140, sono intervenute in materia di modulistica, iscrizione e requisiti soggettivi dei legali rappresentanti.

Articolo a pag. 57	<b>Gestione non autorizzata di rifiuti: la Corte di Cassazione interviene sul regolamento "end of waste"</b> - A seguito di un ricorso avverso una pronuncia della Corte d'Appello di Ancona che dichiarava il ricorrente colpevole del reato di gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, la sezione III della Cassazione penale, è intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2014 n. 43430, dichiarando la non retroattività del regolamento 333/2011/UE del 31 marzo 2011 sul cosiddetto "end of waste", che, quindi, non può configurare un'ipotesi di abolizione della fattispecie di reato per fatti illeciti antecedenti la sua entrata in vigore. Al contrario, la condizione per applicare la disciplina dell' "end of waste" è il rispetto delle specifiche prescrizioni e delle procedure che il regolamento detta per la sua applicazione e che non possono, dunque, giustificare un'applicazione preventiva.
Caso a pag. 60	<b>Riutilizzo di residui e normativa sui rifiuti</b> - L'ingresso nella disciplina in materia di rifiuti della categoria del sottoprodotto ha indubbiamente complicato il quadro normativo, perché nel prevedere anche il riutilizzo interno (anzi, nella formulazione originaria, la nozione di sottoprodotto era riferibile soltanto all'utilizzo interno), ha generato un confondimento dei piani, al punto che oggi occorre impegnarsi a dimostrare ciò che, al contrario, si dovrebbe poter dare per scontato e cioè che l'utilizzo interno, prima ancora che interessare la definizione di sottoprodotto, dovrebbe invece determinare il venir meno della « <i>intenzione di disfarsi</i> » e, quindi, la inapplicabilità della intera parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. La conferma dell'inidoneità di questa categoria a disciplinare l'ipotesi del riutilizzo interno emerge nettamente dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione in materia di sottoprodotto.
Sintesi a pag. 66	<b>Nuovi codici CER</b> - La decisione della Commissione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE, reca il nuovo elenco europeo dei rifiuti alla luce delle nuove caratteristiche di pericolosità ex Allegato III, direttiva 2008/98/CE (IV considerando), con decorrenza dal 1° giugno 2015 (in <i>G.U.C.E.</i> L del 30 dicembre 2014, n. 370).
Sintesi a pag. 66	<b>Rifiuti pericolosi</b> - Il regolamento (UE) della Commissione 18 dicembre 2014, n. 1357/2014, aggiorna l'Allegato III della direttiva 2008/98/CE, per adeguare le caratteristiche di pericolo ivi previste alle nuove definizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), sostituendo i riferimenti alle direttive riportati, con efficacia della nuova disciplina a far data dal primo giugno 2015 (in <i>G.U.C.E.</i> L del 19 dicembre 2014, n. 365).
Sintesi a pag. 68	<b>Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)</b> - Il D.P.C.M. 17 dicembre 2014 reca, in allegato, la nuova disciplina sul «Modello unico di dichiarazione ambientale» (MUD) sostitutiva di quella di cui all'allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2013, da utilizzarsi per le dichiarazioni ambientali da presentare entro il 30 aprile 2015 in riferimento ai rifiuti prodotti, raccolti, e smaltiti nel corso del 2014 (in S.O. n. 97 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 27 dicembre 2014, n. 299). <i>Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&amp;Sicurezza.</i>
Massima e nota a pag. 75	<b>Deposito in discarica. Tributo speciale</b> - Il soggetto passivo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 24 e seguenti, finalizzato a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero della materia prima e dell'energia in essi contenute, è il titolare della discarica che sia gestore dell'attività economica d'impresa di stoccaggio, al quale è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti medesimi. ( <i>Cassazione civile, sezione tributaria, 12 novembre 2014, n. 24094 e n. 24095</i> )

## AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 63

**Dalla "legge di stabilità 2015" novità su bonifiche ed energia** - Modifiche all'articolo 34, comma 7 del decreto "sblocca Italia, laddove è prevista la possibilità, all'interno dei siti inquinati, a prescindere dal fatto che siano in corso o meno attività di messa in sicurezza e di bonifica, di realizzare interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, a condizione che questi interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né, tantomeno, determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori

	dell'area; semplificazioni per la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e il coinvolgimenti delle regioni nella definizione del piano delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Queste le disposizioni di cui, rispettivamente, al comma 551 e ai commi 552-554 dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("legge di stabilità 2015").
Sintesi a pag. 67	<b>Messa al bando di gas halons. Deroghe</b> - La <i>decisione di esecuzione della Commissione 11 dicembre 2014</i> fissa i quantitativi, per gruppi di sostanze controllate ex regolamento (CE) n. 1005/2009, che possono essere messe in libera pratica nell'Unione europea nel 2015 a partire da fonti esterne, recando gli elenchi di imprese europee beneficiarie per tipi di sostanze (in <i>G.U.C.E L del 13 dicembre 2014, n. 358</i> )
Sintesi a pag. 69	<b>AIA. Relazione di riferimento. Linee guida ministeriali</b> - Con <i>comunicato</i> pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 7 gennaio 2015, n. 4, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dà notizia dell'avvenuta pubblicazione, sul portale AIA del medesimo dicastero, del decreto 13 novembre 2014, n. 0000272 recante le linee guida per la redazione della « <i>Relazione di riferimento</i> » di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, ovvero per la raccolta delle « <i>informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività</i> » (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 7 gennaio 2015, n. 4) <i>Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&amp;Sicurezza.</i>
Sintesi a pag. 70	<b>Decreto mille proroghe</b> - Il <i>D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, all'articolo 9, reca differimenti di termini in materia di discariche</i> , finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione contro il dissesto idrogeologico e SISTRI (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 31 dicembre 2014, n. 302)
Sintesi a pag. 71	<b>Città e area di Taranto</b> - Il <i>D.L. 5 gennaio 2015, n. 1</i> reca diverse disposizioni, sia a carattere economico-amministrativo relativamente alla disciplina straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi e sia a valenza ambientale (e non solo) relativamente al caso particolare dell'ILVA S.p.A., a partire dalla previsione che l'ammissione alla amministrazione straordinaria di cui al menzionato D.L. n. 347/2003 implica, per l'ILVA, la cessazione del commissariamento straordinario di cui al D.L. n. 61/2013, convertito, con modifiche, nella legge n. 89/2013 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 5 gennaio 2015, n. 3).
Sintesi a pag. 72	<b>Elettromagnetismo. Comunicazioni</b> - Il <i>decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014</i> reca approvazione delle « <i>Linee guida</i> », ex art. 14, comma 8, D.L. n. 179/2012, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente alle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti, nonché ai fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 22 dicembre 2014, n. 296)
Massima e nota a pag. 77	<b>Energia. Fonti alternative di produzione</b> - Le valutazioni della compatibilità ambientale e paesaggistica, in caso di procedimento per il rilascio del titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti eoliche, devono ordinariamente essere demandati alla conferenza di servizi ( <i>Consiglio di Stato, sezione IV, 9 settembre 2014, n. 4566</i> )